



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 916 SEDUTA DEL 28/07/2017

OGGETTO: Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020. Misura 15 "Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste". Procedura di esenzione dall'obbligo di notifica, ai sensi del Reg. (UE) 702/2014 - Sottomisura 15.2.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Assente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 6 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

Allegato A.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: “**Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020. Misura 15 “Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste”.** Procedura di esenzione dall'obbligo di notifica, ai sensi del Reg. (UE) 702/2014 - Sottomisura 15.2. ” e la conseguente proposta di 'Assessore Fernanda Cecchini

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di attivare la procedura di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 per la sottomisura 15.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, mediante predisposizione ed invio dei documenti necessari, attraverso la piattaforma informatica della Commissione (SANI);
2. di approvare conseguentemente il documento riportante il regime di aiuto per la sottomisura 15.2, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), dando atto che lo stesso sarà inviato al vaglio della Commissione Europea;
3. di incaricare il dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica ad espletare gli adempimenti conseguenti ed ad apportare le eventuali modifiche all'allegato A su richiesta della Commissione Europea, qualora si rendessero necessarie.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020. Misura 15 “Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste”. Procedura di esenzione dall’obbligo di notifica, ai sensi del Reg. (UE) 702/2014 - Sottomisura 15.2.

Visto:

- il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio;
- il Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 su finanziamento, gestione, e monitoraggio della politica agricola comune;
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Re. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’applicazione nell’anno 2014;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione del 11.03.2014 che integra il Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o revoca dei pagamenti diretti al sostegno rurale a alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- la D.G.R. n. 777 del 29 giugno 2015 con cui la Giunta ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 avvenuta con Decisione n. C(2015) 4156 del 12 giugno 2015;
- la decisione di esecuzione C(2016) 9011 final del 22.12.2016, con cui la Commissione ha approvato la modifica (PO2) del PSR per l'Umbria 2014-2020;
- la D.G.R. n. 505 del 9 maggio 2016 con cui la Giunta ha deliberato di avviare le procedure per l'emanazione dei bandi e avvio delle procedure relative alla Misura 15 del PSR per l'Umbria 2014-2020;

Considerato che il Regolamento (UE) n. 702/2014 ha dichiarato, fra l'altro, compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nel settore forestale, tra cui le misure forestali previste dal Reg. (UE) n. 1305/2013, articolo n. 34, per i quali è previsto l'esonero dall'obbligo di notifica;

In materia di valutazione di Aiuti di Stato, le schede delle sottomisure, nella formulazione approvata dalla Commissione, stabiliscono che gli aiuti sono concessi in regime *de minimis* ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013 fino all'avvenuta specifica notifica a livello nazionale o regionale.

Ciò premesso, si evidenzia che a livello nazionale non è stata ancora definita la procedura di notifica per le sottomisure in oggetto.

Nell'ambito delle norme sugli aiuti di Stato, si fa riferimento al Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 (L193).

Il citato regolamento è applicabile tra l'altro, agli aiuti concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Considerate le attività promosse nell'ambito della sottomisura 15.2 si ritiene che le stesse siano conformi alle condizioni previste dal Regolamento 702/2014, in particolare alle condizioni specifiche per le pertinenti categorie di aiuti di cui al CAPO I e CAPO III, art. 42 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Pertanto, si ritiene che si possa definire la procedura di esenzione dall'obbligo di notifica in applicazione del Reg. (UE) 702/2014, al fine di dare avvio alle operazioni approvate dal Programma di sviluppo rurale per l'Umbria.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di attivare la procedura di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 per la sottomisura 15.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, mediante predisposizione ed invio dei documenti necessari, attraverso la piattaforma informatica della Commissione (SANI);
2. di approvare conseguentemente il documento riportante il regime di aiuto per la sottomisura 15.2, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), dando atto che lo stesso sarà inviato al vaglio della Commissione Europea;
3. di incaricare il dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica ad espletare gli adempimenti conseguenti ed ad apportare le eventuali modifiche all'allegato A su richiesta della Commissione Europea, qualora si rendessero necessarie.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 26/07/2017

Il responsabile del procedimento
Elena Giovagnotti

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 26/07/2017

Il dirigente del Servizio
Foreste, montagna, sistemi naturalistici,
faunistica

Franco Garofalo
Sostituto

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 26/07/2017

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO

Ciro Becchetti

Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Fernanda Cecchini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 26/07/2017

Assessore Fernanda Cecchini
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Scheda informativa del Regime di aiuti

PSR 2014-2020 della Regione Umbria

Sottomisura 15.2 “Sostegno per la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali”

Aiuto di Stato n. SA _____ (2017/XA)

INDICE

1. Premessa e Finalità
2. Beneficiari
3. Disponibilità finanziarie e durata del regime
4. Descrizione della misura
 - 4.1. Condizioni collegate agli investimenti
 - 4.2. Altre condizioni
5. Tipo di sostegno - Entità del contributo e Costi Ammissibili
6. Cumulo e Pluralità di linee di finanziamento
7. Trasparenza degli aiuti
8. Effetto di incentivazione
9. Pubblicazione e Informazione
10. Procedimento
 - 10.1 Criteri di selezione
 - 10.2 Competenze tecnico-amministrative
 - 10.3 Interventi ammissibili
 - 10.4 Spese ammissibili
11. Conclusione

1. Premessa e Finalità

Il presente regime di aiuto è definito in coerenza con le disposizioni stabilite nel Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 (L193), ed in esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento.

Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 12 giugno 2015 con Decisione C(2015)4156 e ratificato dalla Regione Umbria con DGR 777 del 29 giugno 2015 è declinata la sottomisura 15.2 riguardante gli aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in selvicoltura, connessi ai servizi silvo-climatico-ambientali e alla salvaguardia delle foreste, di cui all'art. 34 del Reg. (UE) n.1305/2013.

Con i presenti criteri s'intende disciplinare l'attivazione del regime di aiuti "Sostegno per la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali" di cui alla sottomisura 15.2 del PSR 2014-2020 della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

Gli aiuti sono concessi pertanto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2014-2020, come aiuti cofinanziati dal FEASR.

La misura non verrà attuata prima dell'approvazione del programma di sviluppo rurale da parte della Commissione. Si ritengono pertanto soddisfatte la condizione previste all'art. 42 paragrafi da 2 a 6 del Reg. (UE) n. 702/2014.

2. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti, disciplinati dai presenti criteri, i seguenti beneficiari secondo quanto stabilito nell'ambito del programma regionale:

- Regione o soggetti da essa delegati nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.

In particolare, nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

3. Disponibilità finanziarie e durata del regime

L'attivazione dei presenti criteri viene effettuata con le risorse previste per l'attuazione del programma di sviluppo rurale per l'Umbria per il periodo 2014-2020. Le risorse totali per il presente regime di aiuti sono previste pari ad euro 3.000.000,00 nell'intero periodo di programmazione.

Il presente regime d'aiuto potrà essere applicato solo dopo che la Commissione avrà inviato allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti e fino al 31 dicembre 2023.

4. Descrizione della misura

La sottomisura 15.2 "Sostegno per la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali" contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi relativi alla Focus area 5e "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale", attraverso la messa a disposizione di materiali di moltiplicazione forestale maggiormente resilienti agli effetti dei cambiamenti climatici. La sottomisura contribuisce inoltre al perseguimento degli obiettivi relativi alla Focus area 4a in tema di "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità", attraverso la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali.

La conservazione e l'efficienza funzionale degli ecosistemi forestali dipendono in primo luogo dalla capacità di resilienza dei soggetti arborei che costituiscono il popolamento forestale; la conservazione della biodiversità è invece decisamente legata alla disponibilità di materiale di moltiplicazione idoneo. In particolare per gli interventi di riqualificazione ambientale previsti dalle misure agroambientali e forestali è di fondamentale importanza disporre di materiale idoneo ai diversi ambienti interessati.

La sottomisura comprende, ai sensi dell'art. 8 del Reg. delegato (UE) n. 807/2014, le seguenti azioni mirate:

1. «conservazione *in situ*» (conservazione di materiale genetico in ecosistemi e habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale) attraverso l'individuazione di aree di raccolta per le principali specie forestali ed arbustive di interesse regionale e la selezione di boschi da seme e di piante plus;
2. «conservazione *ex situ*» (conservazione di materiale genetico al di fuori dell'habitat naturale) attraverso l'impianto e manutenzione di arboreti di prima generazione finalizzati alla produzione di materiale selezionato;
3. raccolta ed utilizzo delle risorse genetiche forestali attraverso campagne di raccolta dei semi;
4. compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche conservate *in situ*, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda silvicola, sia delle collezioni *ex situ* e delle banche dati.

4.1 Condizioni collegate agli investimenti

In coerenza con quanto previsto dalla scheda relativa alla sottomisura 15.2 del programma regionale la concessione è subordinata alle seguenti condizioni:

per la realizzazione degli investimenti previsti il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori ai 100 ha o di un piano pluriennale di taglio per superfici comprese fra 25 e 100 ha.

I piani devono essere conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

4.2 Altre condizioni

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5 del Regolamento (UE) n. 702/2014, è escluso il pagamento degli aiuti a favore d'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, fintantoché la medesima non abbia rimborsato l'aiuto illegale e incompatibile oggetto di una decisione di recupero.

Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto "l'impegno Deggendorf" anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a

recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale caso l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del Regolamento (UE) n. 702/2014, i contributi non saranno concessi né liquidati ad imprese in difficoltà, ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo.

Per la definizione di impresa in difficoltà, si fa riferimento a quella riportata all'art. 2 punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Si definisce impresa in difficoltà, un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

1) nel caso di società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;

e

ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

5. Tipo di Sostegno - Entità del contributo e Costi Ammissibili

Il sostegno comprende il rimborso a fondo perduto del 100% delle spese effettivamente sostenute per le tipologie di attività previste dalla sottomisura.

Secondo quanto stabilito nella scheda della sottomisura 15.2 del programma regionale, sono ammissibili a contributo le spese per investimenti materiali e immateriali sostenute per la realizzazione delle attività previste.

Tali spese comprendono:

- il costo per l'esecuzione di rilievi di campagna finalizzati all'individuazione di aree di raccolta e la selezione di piante plus;
- spese per l'impianto di arboreti (allevamento del postime forestale, preparazione del terreno, collocamento a dimora) e relativi interventi di manutenzione;
- spese per la raccolta e conservazione del seme;
- spese per la realizzazione di inventari basati sul web.

Il programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 (come indicato nel paragrafo 8 - punto 8.1 - Spese Ammissibili) stabilisce, in coerenza con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013

su fondi SIE e dallo stesso regolamento (UE) n.702/2014 (art. 7, comma 2), che l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale dell'IVA.

6. Cumulo e Pluralità di linee di finanziamento

Il Programma di sviluppo rurale per la Regione Umbria non prevede finanziamenti nazionali integrativi per le operazioni cofinanziate dal FEASR, tuttavia gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 possono essere cumulati:

- con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione sulla base del Regolamento (UE) n. 702/2014.

In generale, nell'ambito del paragrafo 16.2 del Programma di sviluppo rurale per la Regione Umbria relativo alle informazioni sulla complementarietà con altri fondi SIE, è prevista una specifica demarcazione che esclude la possibilità del doppio finanziamento con gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014.

7. Trasparenza degli aiuti

La Categoria di aiuti è una sovvenzione.

In coerenza con quanto previsto all'art. 5 del Reg. (UE) 702/2014 è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo *ex ante* senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio.

Restano ferme, in fase di concessione degli aiuti, le norme applicabili in materia di appalti pubblici ed i principi di trasparenza, apertura e non discriminazione nel processo di selezione di un prestatore di servizi.

8. Effetto di incentivazione

Gli interventi del presente regime hanno un effetto incentivante, conformemente a quanto stabilito all'art. 6, comma 2 che stabilisce che gli aiuti hanno un effetto incentivante se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario presenta domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Viene assicurato che in fase di attuazione del regime, la domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario al progetto.

L'art. 60 del Reg. (UE) 1305/2013, stabilisce che, ad eccezione delle spese generali di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettera c) del medesimo regolamento, sono ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente.

9. Pubblicazione e informazione

La pubblicazione e informazione di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 9 del Reg. (UE) n.702/2014 è garantita tramite il sito web regionale, all'indirizzo seguente:

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bandi-e-aiuti-di-stato>

Inoltre, trattandosi di aiuti cofinanziati dal FEASR sarà garantito quanto previsto all'art. 10 del Reg. (UE) n. 702/2014.

10. Procedimento

10.1 Criteri di selezione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria di merito in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti ai criteri di selezione:

Criteri di selezione	Indicatore
Localizzazione dell'azione (fino ad un massimo di 50 punti)	<ul style="list-style-type: none">- Siti della Rete Natura 2000, 30 punti- Aree Naturali protette, 20 punti
Specie prioritarie di cui alla Direttiva Habitat (fino ad un massimo di 30 punti)	<ul style="list-style-type: none">- 5 punti per ogni specie interessata
<i>Punteggio minimo</i> Punteggio minimo di ammissibilità al sostegno: 20 punti	

È stato stabilito un punteggio minimo di ammissibilità al sostegno.

I criteri di selezione sono stati adottati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 960 del 03 08 2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 52 del 21 10 2015 della Serie Generale - supplemento ordinario.

10.2 Competenze tecnico-amministrative

Il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica della Regione Umbria rappresenta la struttura organizzativa responsabile per l'attuazione del regime di aiuto. In particolare è di competenza del Servizio regionale la stesura dell'avviso pubblico, l'istruttoria tecnica ed amministrativa della domanda di sostegno dei progetti e la conseguente formulazione delle graduatorie di ammissibilità. L'avviso pubblico stabilisce tempi e modalità di presentazione della domanda di sostegno e di pagamento. Spetta al Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica l'istruttoria del consuntivo dei lavori realizzati e la predisposizione degli elenchi di liquidazione.

L'Organismo Pagatore è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) che mette a disposizione la procedura informatizzata per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento.

10.3 Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili sono quelli indicati nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 15.2 del PSR approvato, alla quale si fa espresso rinvio ai fini del presente regime.

Restano ferme le altre disposizioni applicabili alla sottomisura, contenute nel programma di sviluppo rurale approvato dalla Commissione Europea.

10.4 Spese ammissibili

Il Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) all'art. 65 comma 1, stabilisce che "l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste dal regolamento medesimo o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi".

In attuazione del citato articolo del regolamento, sono stabilite norme comuni sull'ammissibilità delle spese, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia.

Ai sensi dell'art. 60, comma 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione.

Per l'ammissibilità delle spese, si rinvia alle disposizioni comuni riportate nel paragrafo 8 - punto 8.1 - Spese Ammissibili del programma regionale, oltreché al paragrafo "costi ammissibili" della sottomisura 15.2.

L'ammissibilità delle spese risulta conforme a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014. In particolare si rinvia a quanto indicato ai precedenti punti: n. 9 "Cumulo e Pluralità di linee di finanziamento" per quanto riguarda i costi ammissibili e n. 10 "Effetto incentivante", per quanto riguarda il periodo di eleggibilità delle spese.

11. Conclusioni

Si ritiene, per quanto sopra illustrato, che il presente regime di aiuto rispetti le condizioni previste al CAPO I e le condizioni specifiche previste all'art. 42 del CAPO III del Reg. (UE) n. 702/2014.